



COMUNE DI BAGNACAVALLO

**Regolamento comunale per lo svolgimento di attività
di volontariato civico individuale**

*Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 31/5/2021
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 29/04/2022*

PREMESSA

Il volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo: può essere strumento per l'individuazione dei bisogni e per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, salvaguardando la propria autonomia.

Il Comune di Bagnacavallo riconosce e valorizza il ruolo del volontariato quale forma di solidarietà sociale e di partecipazione. Promuove altresì il contributo del volontariato al conseguimento dei fini istituzionali dell'ente e sensibilizza la comunità locale sul valore del volontariato attraverso iniziative, con il coinvolgimento dei volontari.

L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi, affinché gli stessi volontari possano liberalmente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con esse.

L'Amministrazione si impegna inoltre a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

Art. 1 - Definizione di volontariato civico individuale

1. Il *volontariato civico individuale*, così come disciplinato dal seguente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro da singoli cittadini a favore della comunità, di singole persone o di gruppi.

2. Il *servizio civico* è l'attività svolta da cittadine e cittadini in forma volontaria e gratuita e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; investe, indicativamente, le attività di cui al successivo art. 3, che rientrano nelle finalità istituzionali del Comune per norma di legge, statutarie o regolamentari e va ad integrare, ma non sostituire, il servizio erogato dall'ente in forma diretta.

3. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio suddetto da parte di singoli cittadini, non attiene pertanto l'attività di volontariato svolta dalle relative organizzazioni di volontariato la quale resta disciplinata dalla normativa in materia.

4. L'attività di volontariato è libera. Ogni singolo individuo può intraprendere in piena autonomia attività di volontariato a beneficio dei singoli e della comunità locale in ogni ambito.

Art. 2 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'apporto in qualità di singoli volontari di persone residenti o domiciliati nel Comune di Bagnacavallo oppure residenti nei Comuni di Ravenna o Fusignano, esclusivamente nelle frazioni di Glorie e Rossetta, per scopi di pubblico interesse, indicati nel successivo articolo 3.

2. L'attività è resa a supporto del Comune di Bagnacavallo e a favore della popolazione del territorio comunale per consentire alle persone l'espressione della responsabilità sociale e civile e favorire attività solidaristiche integrative.

Art. 3 - Modalità e ambiti di applicazione

1. L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità. La valutazione è espressa dal Responsabile dell'Area interessata ai servizi.

2. In nessun caso l'attività del volontario, nel contesto previsto dal presente regolamento, potrà essere utilizzata quale risorsa per erogare servizi istituzionali dell'Ente o supplire carenze di organico. Le attività oggetto del presente regolamento rivestono carattere occasionale, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune. Il servizio di volontariato di cui al presente regolamento non dà vita, in alcun modo, a un rapporto di lavoro

subordinato con l'Ente ma si inserisce, in modo meramente complementare e di ausilio, costituendo un arricchimento di conoscenza e di esperienza per i volontari.

3. Le mansioni affidate non comportano l'esercizio di poteri repressivi o impositivi.

4. I Responsabili dei servizi interessati dalle attività di volontariato civico hanno il compito di impostare un percorso di attività che tenga conto delle esigenze progettuali, delle azioni proprie del servizio, delle disponibilità del volontario.

5. L'Amministrazione comunale ha la facoltà, di volta in volta, di pubblicizzare l'attivazione dei singoli progetti per favorire la realizzazione degli stessi mediante l'iscrizione, all'albo di cui al successivo art. 5, di nuovi volontari interessati allo svolgimento dell'attività.

6. Le cittadine e i cittadini volontari prestano il servizio civico, a titolo esemplificativo, nei seguenti ambiti:

a) ambito socio-assistenziale, scolastico ed educativo: attività inerenti l'educazione e la valorizzazione delle giovani generazioni, la solidarietà e l'integrazione tra i popoli (es. vigilanza di edifici scolastici, assistenza davanti alle scuole per facilitare l'ingresso e l'uscita dei bambini, l'accompagnamento casa-scuola dei bambini-Pedibus, la collaborazione in eventi educativo-ricreativi per bambini, l'assistenza ai corsi di lingua per stranieri).

b) ambito culturale, sportivo, ricreativo: attività inerenti la tutela, la promozione e la valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative e sportive ivi comprese le manifestazioni pubbliche organizzate e/o patrociniate dall'Amministrazione comunale (es. apertura sale pubbliche, sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale, collaborazione nella realizzazione di semplici attività a supporto delle istituzioni culturali);

c) ambito ambientale: attività inerenti la tutela dell'ambiente, la protezione del paesaggio e della natura, la vigilanza di aree verdi pubbliche, la sensibilizzazione su azioni di sostenibilità ambientale (es. piccole attività di manutenzione del verde, azioni educative per la pulizia di strade e aree verdi).

7. La Giunta comunale ha facoltà di individuare ulteriori aree e/o ambiti di intervento per l'utilizzo dei volontari.

Art. 4 – Monitoraggio, controllo e revoca

1. I Responsabili dei servizi interessati dalle attività di volontariato civico hanno il compito di monitorare l'andamento dei progetti di collaborazione e verificare periodicamente l'attività dei volontari.

2. Il rapporto di collaborazione fra il Comune e il volontario individuale si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti, senza necessità di motivazione alcuna, o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell'interessato in relazione ai requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività.

3. La revoca del rapporto di collaborazione comporta la cancellazione dall'Albo, disciplinata all'art. 8.

Art. 5 - Istituzione dell'Albo del volontariato civico individuale

1. È istituito presso l'Amministrazione Comunale un Albo, suddiviso per area di attività, nel quale singoli volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno sociale indicate, a titolo esemplificativo, al precedente art. 3.

2. La gestione dell'Albo è affidata, per tutto l'Ente, a un'Area che curerà tutti gli adempimenti amministrativi relativi all'iscrizione, cancellazione e aggiornamento dell'Albo stesso.

Art. 6 - Requisiti richiesti ai cittadini volontari civici

1. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:

- età non inferiore ai 16 anni;

- idoneità psico-fisica e pratica rispetto alla tipologia di attività da svolgere;
- assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni nonché presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione;
- residenza o domicilio nel Comune di Bagnacavallo o in altri Comuni alle condizioni indicate di seguito;
- per i cittadini non residenti dichiarazione, con le modalità previste dal D.P.R 445/2000, che svolgono la propria attività prevalente di lavoro, studio o volontariato nel Comune di Bagnacavallo o che qui abbiano risieduto o lavorato per almeno dieci anni;
- i cittadini di Paesi terzi (non Ue) dovranno soddisfare il requisito della regolarità del soggiorno ai sensi del T.U. 286/1998 e disposizioni applicative.

2. Possono svolgere il servizio suddetto anche i cittadini diversamente abili o pensionati per invalidità, purché comunque idonei al compimento della specifica attività.

3. Al momento dell'attivazione di un progetto di volontariato che preveda sforzo fisico sarà richiesta al volontario la presentazione di un certificato attestante l'idoneità fisica allo svolgimento del progetto stesso.

Art. 7 - Iscrizione all'Albo

1. Nella domanda di iscrizione il volontario è tenuto a fornire:

- le generalità complete del volontario e la sua residenza;
- autodichiarazione indicante l'assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato contro la moralità e il patrimonio, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni nonché presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione;
- le opzioni espresse all'atto della richiesta di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con la pubblica amministrazione e la disponibilità in termini di tempo.

Art. 8 - Cancellazione dall'Albo

La cancellazione dei volontari dall'Albo potrà avvenire per le seguenti cause:

- rinuncia;
- accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
- negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle loro attività;
- protratta e immotivata indisponibilità a svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali si era dichiarata disponibilità;
- mancato rispetto delle modalità di intervento stabilite dal Responsabile dell'Area interessata.

Art. 9 – Espletamento dell'attività di volontariato

1. All'atto dell'instaurarsi di un rapporto di collaborazione fra l'Amministrazione e singoli volontari civici, questi e i Responsabili dei Servizi interessati preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi.

2. Tali accordi devono prevedere:

per il Comune di Bagnacavallo:

- la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
- la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;

- la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra il Comune e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni connessi allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
- la possibilità di fornire ai volontari i dispositivi e le strumentazioni in uso al Servizio per lo svolgimento dell'attività concordata;
- qualora le attività da svolgere richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle in possesso dei volontari impegnati, l'Amministrazione valuterà la possibilità di fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione e aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi.

per i volontari:

- la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- l'accettazione espressa di operare nell'ambito dei programmi impostati dal Comune in forma coordinata con i Responsabili dei Servizi, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- la dichiarazione di operare nel pieno rispetto delle persone e dell'ambiente a favore delle quali svolgono l'attività;
- la dichiarazione di essere idoneo a svolgere le attività indicate;
- l'impegno a: svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza e in conformità all'interesse pubblico e in piena osservanza di ogni disposizione di legge e/o di regolamento; rispettare gli orari di attività prestabiliti; tenere sempre un comportamento improntato alla massima correttezza ed educazione.

3. I singoli volontari impiegati in attività di volontariato civico in collaborazione con il Comune devono essere provvisti, a cura del Comune stesso, di cartellino identificativo che consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

4. Il Comune può avvalersi di persone iscritte nell'Albo che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi, esclusivamente in ordine ad attività che non siano aderenti alle attività istituzionali delle organizzazioni o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.

Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.
2. Con l'approvazione del presente regolamento vengono superate tutte le norme precedentemente adottate in materia.
3. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.